

Naim onlus
Piazza Chiesa della Salute 19
10147 - Torino
CF 97656100019



Verbale di Assemblea Straordinaria per nuovo Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 4 agosto 2024

In data 4 agosto 2024 alle ore 17.00, presso i locali dell'Associazione Naim Onlus, sita in Piazza Chiesa della Salute 19 a Torino, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione Naim onlus, come previsto dallo statuto art. 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto associativo
2. Stesura nuovo Statuto
3. Varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il signor Corona Francesco, il quale chiama alle funzioni di segretaria verbalizzante la signora Poletto Donatella Cristina, che accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 11 soci su 13 iscritti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Soci presenti: Giordano Gaetano, Colia Laura, Corona Francesco, Carta Sebastiano, Baracco Anna Maria, Poletto Donatella Cristina, Azzalin Andrea, Scuto Giovanni, Mor Ivana, Giordano Silvana, Rotondo Giuseppe.

Soci assenti giustificati: Rossi Teresa, Bellotto Giacomina.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno. Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.
- 2) Stesura Nuovo Statuto
- 3) Varie ed eventuali

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente il signor Francesco Corona, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica/stesura dello statuto. L'esigenza di modificare lo statuto è dettata dalla necessità di trasformarci da una associazione con denominazione onlus ad un ente del terzo settore ODV (organizzazione di volontariato), questa migrazione comporterà un adeguamento dello statuto rendendolo conforme e idoneo secondo il d.lgs. 117/17.

Punto a): Il VOL.TO ci ha consigliato di stilare un nuovo Statuto, anziché modificare quello attualmente in vigore, in quanto il nostro statuto, non soddisfa appieno i requisiti richiesti dal d.lgs. 117/17, ci sarebbero troppe modifiche da fare ed inoltre è esplicitamente confessionale. Quindi abbiamo optato di non modificare lo statuto, per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore, oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma stilare un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/17. La stesura definitiva è quella consegnata nel mese di giugno 2024.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un lungo dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni su alcuni aspetti. Il presidente il signor Francesco Corona, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce l'aspetto più confessionale. Infatti, lo statuto attualmente in vigore, identifica l'associazione Naim onlus come un'associazione esplicitamente confessionale e questo va in contrasto con quanto indicato dal legislatore del d.lgs. 117/17. Inoltre, occorre specificare quali siano le attività primarie che l'associazione vuole svolgere e quali sono le attività secondarie, casistica non esplicitata nell'attuale statuto.

Per la denominazione della nuova associazione di volontariato ODV, si propone di chiamarla: Naim OdV.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità palese. I voti della votazione sono stati così espressi: favorevoli 11 (undici), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero).

L'assemblea delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in **Allegato A** al presente verbale.

Punto b) e c): per richiedere la personalità giuridica occorrerà avvalersi di uno studio notarile per stilare un atto pubblico, contestualmente sarà cura del Notaio provvedere alla registrazione al Registro Unico del Terzo Settore e richiedere il 5x1000 per la nuova associazione.

Ad aprile 2024 il Notaio Osella ci ha illustrato l'iter da percorrere. Nello specifico occorre

- avere lo statuto a norma e idoneo secondo il d.lgs. 117/17
- lo Statuto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate
- richiedere una perizia dello stato patrimoniale dell'associazione, che deve essere redatta e certificata da un commercialista.

L'ammontare della parcella notarile sarà di circa 2.500,00 euro (duemilacinquecento euro) a tale importo si dovrà aggiungere il costo della parcella del commercialista per la perizia.

Considerata la cifra considerevole che l'associazione dovrà sostenere, viene effettuato un secondo contatto con il VOL.TO, per avere ulteriori specifiche e se è possibile percorrere altre strade.

Il VOL.TO ci informa che è possibile effettuare la registrazione al RUNTS in autonomia senza avvalersi di un notaio. Ovviamente se si opta per questa soluzione non sarà possibile richiedere contestualmente la personalità giuridica. Ma, eventualmente la si potrà richiedere in un secondo momento.

A tal proposito il VOL.TO si è reso disponibile a supportarci, tramite una consulenza ad hoc, per la registrazione al Registro Unico del terzo Settore.

Se percorriamo questa strada risparmieremo i 2500 euro della parcella del Notaio e non dovremmo sostenere i costi del commercialista per la perizia dello stato patrimoniale dell'associazione. L'iter sarà un po' più snello e veloce e sarà il seguente:

- a) approvazione dello statuto in assemblea straordinaria,
- b) registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle entrate.

Una volta espletati queste due incombenze potremmo richiedere la consulenza al VOL.TO, per effettuare la registrazione sul portale del Terzo Settore. Il costo della consulenza sarà di circa 120 euro+iva.

Dopo una lunga discussione l'assemblea delibera di dare la priorità all'iscrizione al RUNTS, quindi di non procedere alla richiesta della personalità giuridica ed alla registrazione con atto pubblico dello statuto dal notaio, ma attivarsi in primis con la registrazione al RUNTS avvalendosi della consulenza del VOL.TO ed eventualmente, di procedere in un secondo momento alla richiesta della personalità giuridica

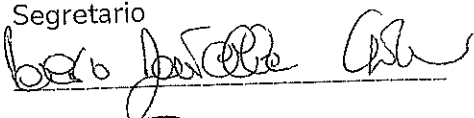
Si conferisce incarico al legale rappresentante dell'Associazione il signor Francesco Corona di provvedere alla registrazione del nuovo statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di procedere con la consulenza al VOL.TO per la registrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Si autorizza, altresì, il signor Corona Francesco ad apportare ogni, eventuale, variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al d.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

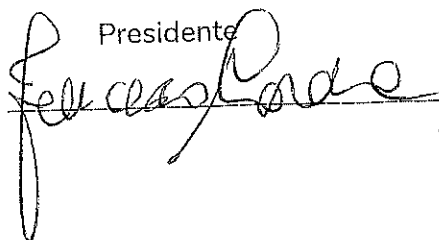
Al termine della discussione e non avendo altro da deliberare, il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente





Delibera

Approvazione del nuovo Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'assemblea approva il nuovo Statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/20217.

L'assemblea approva all'unanimità

ALLEGATO A

STATUTO

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"NAIM"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "NAIM" di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- promuovere la famiglia come nucleo fondamentale della società accompagnando i genitori nel loro percorso di crescita individuale e parentale e favorendo l'assistenza sociale e materiale delle famiglie che versano in stato di particolare necessità economica, morale o affettiva;
- favorire l'autonomia individuale delle persone in condizione di fragilità o vulnerabilità sociale e, in particolare, dei migranti o delle persone con background migratorio;
- promuovere una cultura della solidarietà per soddisfare i bisogni primari dei molti poveri e immigrati presenti sul territorio e costruire una società multiculturale e multi-etnica pacifica, rispettosa delle diversità, inclusiva e coesa;
- promuovere l'affidamento familiare quale strumento di sostegno verso bambini che provengono da famiglie in difficoltà;
- promuovere l'emancipazione femminile e percorsi di autodeterminazione delle donne per costruire una società migliore, più equa ed inclusiva;
- migliorare il contesto di vita – familiare, scolastico e comunitario – dei minori rendendolo più sicuro, più ricco di opportunità e più idoneo alla vita dei bambini e alla loro crescita positiva;
- sostenere enti del privato sociale, in Italia o all'estero, che operano a beneficio dei soggetti più svantaggiati.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000,

n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- gestione di un Centro di Ascolto dove incontrare e accogliere le persone che vivono una situazione di difficoltà personale o familiare, individuare le esigenze prioritarie, valutare le soluzioni più adeguate e attivare le risorse disponibili;
- Segretariato Sociale con attività di mediazione e accompagnamento per orientare le persone verso i servizi sociali, socio-sanitari e di comunità, più idonei a rispondere alle loro necessità;
- organizzazione e coordinamento dei "Gruppi di Appartenenza" - gruppi di aggregazione di persone e famiglie con lo stesso background migratorio e la stessa appartenenza culturale - per incentivare e sostenere le capacità di auto e mutuo aiuto delle comunità immigrate;

- corsi di lingua italiana per favorire l'integrazione dei migranti nel tessuto sociale e promuovere processi di fratellanza e convivenza pacifica;
 - organizzazione di incontri e attività di socializzazione allo scopo di favorire l'inclusione sociale, culturale e linguistica delle donne straniere;
 - incontri di sostegno alla genitorialità per favorire un ambiente familiare armonioso, aiutando i genitori ad affrontare con serenità il loro ruolo di educatori;
 - supportare le famiglie affidatarie durante tutto il periodo di affidamento attraverso lo scambio reciproco, il confronto e l'orientamento;
 - offrire accoglienza residenziale temporanea alle donne sole con bambini sostenendole e accompagnandole verso una progressiva e reale autonomia di vita;
 - attività culturali e ricreative per educare all'interculturalità ed al rispetto dei diritti, creando relazioni, conoscenza reciproca e dialogo fra la popolazione (straniera e autoctona) che compone il tessuto urbano periferico di una grande città;
 - cura delle aree verdi urbane degradate di Borgo Vittoria (Torino) da destinare alla creazione di "Orti urbani" per promuovere l'attenzione al bene comune e sostenere l'autonomia e l'autosufficienza alimentare dei cittadini più poveri;
 - attività di doposcuola (sostegno allo studio e attività ricreative) per favorire il successo scolastico e contrastare la povertà educativa dei bambini e dei ragazzi delle famiglie in situazione di fragilità sociale;
 - sostegno materiale per rispondere ai bisogni più gravi ed urgenti dei soggetti in difficoltà economica con ad es. distribuzione di beni alimentari, pagamento affitto, utenze;
 - contributi economici a sostegno di realtà del privato sociale che sviluppino progetti a beneficio delle persone o comunità (italiane o straniere) più povere e vulnerabili;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o in stato di abbandono e degrado per restituire alla comunità spazi di aggregazione dove svolgere attività di socializzazione e di inclusione sociale;
 - collaborazione con le realtà locali, pubbliche e private, interpellando tutti gli attori del territorio affinché partecipino alla costruzione di una comunità solidale.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e

ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
 - d. rendite patrimoniali;

- e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) Gennaio ed il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente a attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

1. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

2. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e dalla relativa comunicazione.
3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
4. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli statuti dell'Associazione;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi (sessanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.
5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di repli.
6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, quando i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendo informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 (uno) associato.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione, (se istituito)
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo (se istituito);
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) dei suoi componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.
5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 17
Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18
Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto Registrato il 09/09/24 N° 1532
Serie 3 e Eletto

LA FUNZIONARIA
[Signature]
A FIRMA IN DELEGATA
DEL DIRETTORE
PROVINCIALE



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 09/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTL, serie 3, numero 1532

data di stipula: 04/08/2024

ident.vo telematico: TTL24L001532000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CRNFNC65B15L219L

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97656100019				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

